

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2000, n. 4

Ducato Veneto al merito sportivo.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Istituzione

1. E istituito il Ducato Veneto al merito sportivo quale riconoscimento destinato ad atleti e a dirigenti di organizzazioni sportive della Regione che si sono particolarmente distinti a livello nazionale ed internazionale nello svolgimento o nella promozione di attività sportive.

Art. 2
Conferimento del riconoscimento

1. Il riconoscimento è conferito, in forma solenne, annualmente dal Presidente della Giunta regionale.

2. Nell'ambito della legislatura possono essere conferiti sino a cinquanta riconoscimenti e comunque non più di dieci per anno solare.

Art. 3
Medaglia

1. Il riconoscimento di cui all'articolo 1 consiste in una medaglia in oro del diametro di 41 mm e del peso di 32 grammi recante sul diritto la riproduzione del primo ducato veneto con impresso il leone di S. Marco in marcia verso sinistra, volto di prospetto; sul rovescio la configurazione del territorio regionale, con evidenziati la pianura, il mare e i monti, e legenda circolare con l'iscrizione Regione del Veneto.

Art. 4
Comitato

1. Le proposte di attribuzione del riconoscimento sono formulate al Presidente della Giunta regionale da atleti e da associazioni sportive della Regione e sono esaminate da un comitato.

2. Il comitato, nominato dal Presidente della Giunta regionale, è composto da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di sport;
- b) il Presidente della commissione consiliare competente in

materia di sport;

- c) due consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale in rappresentanza della maggioranza e della minoranza;
- d) il Presidente del comitato regionale del CONI;
- e) il Presidente regionale dell'Unione Stampa sportiva italiana;
- f) due giornalisti designati dall'Ordine dei giornalisti del Veneto;
- g) dai componenti veneti della Giunta Nazionale del CONI.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della struttura regionale competente in materia di sport.

4. Il Comitato dura in carica per l'intera legislatura. Viene insediato dal Presidente della Giunta regionale e nel corso della prima seduta viene eletto tra i propri membri il Presidente.

5. In fase di prima applicazione della presente legge il Presidente della Giunta regionale provvede all'insediamento del Comitato, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in lire 25.000.000 per l'anno 2000, si fa fronte mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 73002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1999-2001, approvato con l'articolo 21 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 8, relativamente all'anno 2000, e contemporanea istituzione del capitolo n. 73036 denominato "Ducato veneto al merito sportivo" nel medesimo stato di previsione della spesa, con lo stanziamento di lire 25.000.000 in termini di competenza.

2. Per gli esercizi successivi al 2000, lo stanziamento del capitolo di cui al comma 1 sarà determinato ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 gennaio 2000

Galan

Dati informativi concernenti la legge regionale 28 gennaio 2000, n. 4

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 4, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli;
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 - Relazione al Consiglio regionale;
- 4 - Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale;
- 5 - Nomine da effettuarsi;
- 6 - Stanziamento in bilancio per il 2000;
- 7 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali;

1. Indice

- Art. 1 - Istituzione
 Art. 2 - Conferimento del riconoscimento
 Art. 3 - Medaglia
 Art. 4 - Comitato
 Art. 5 - Norma finanziaria

2. Procedimento di formazione della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 4

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 5 novembre 1999, dove ha acquisito il n. 566 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri De Checchi, Foggiato, Milani, Bertaso, Gobbo, Galante, Prior, Campion, Boato, Ivo Rossi, Miotto, Mario Rossi, Qualarsa, Pirrami, e Padoin;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1ª e 6ª in data 15 novembre 1999;
- La 6ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 9 dicembre 1999, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Fabrizio De Checchi, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 21-22 dicembre 1999;

— La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 29 dicembre 1999;

— Il Commissario del Governo, con nota 24 gennaio 2000, n. 102/20132, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione

3. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

Con la presente proposta di legge viene istituito il "Ducato veneto al merito sportivo", quale riconoscimento destinato agli atleti e ai dirigenti di organizzazioni sportive della Regione del Veneto che si sono particolarmente distinti a livello nazionale ed internazionale nello svolgimento o nella promozione di attività sportive.

Il riconoscimento è conferito annualmente dal Presidente della Regione in base alle candidature pervenute ed esaminate da apposito Comitato.

Il Comitato è composto dall'Assessore regionale allo sport, dal Presidente della Commissione consiliare regionale competente, da due Consiglieri regionali, dai membri veneti della Giunta del Coni, il Delegato regionale del Coni, il Presidente veneto dell'Unione Stampa Sportiva Italiana, due giornalisti indicati dal Presidente del Consiglio regionale del Veneto dell'Ordine dei Giornalisti. Nell'ambito della legislatura possono essere conferiti sino a cinquanta riconoscimenti e comunque non più di dieci per anno solare.

Il "Ducato veneto al merito sportivo" consiste in una medaglia in oro del diametro di 41 mm e del peso di 32 grammi recante sul diritto la riproduzione del primo Ducatus Venetus emesso dal Doge Gerolamo Priuli (1559-1567) e sul rovescio la configurazione del territorio regionale, con evidenziati la pianura, il mare e i monti.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in lire 25.000.000 per l'anno 2000, si fa fronte mediante riduzione di pari importo, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 73002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1999-2001, e contemporanea istituzione del capitolo n. 73036 denominato "Ducato veneto al merito sportivo" nel medesimo stato di previsione della spesa.

Per gli esercizi successivi al 2000, lo stanziamento del capitolo sarà determinato ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.

Sulla presente proposta di legge la Sesta Commissione consiliare all'unanimità ha espresso parere favorevole.

4. Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 4

- Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Presidente della

Giunta regionale conferisce, in forma solenne, il Ducato Veneto al merito sportivo agli atleti e dirigenti di organizzazioni sportive della Regione che si sono particolarmente distinti a livello nazionale ed internazionale nello svolgimento o nella promozione di attività sportive (art. 2, comma 1, l.r. n. 4/2000);

- Entro il **17 marzo 2000**, il Presidente della Giunta regionale provvede ad insediare il Comitato che esaminerà le proposte di attribuzione del riconoscimento del Ducato Veneto al merito sportivo (art. 4, comma 5, l.r. n. 4/2000)

5. Nomine da effettuarsi

- Art. 4, comma 2, l.r. n. 4/2000:

Il Presidente della Giunta regionale nomina il comitato esaminatore delle proposte di attribuzione del riconoscimento del Ducato Veneto al merito sportivo, composto da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di sport;
- b) il Presidente della commissione consiliare competente in materia di sport;
- c) due consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale in rappresentanza della maggioranza e della minoranza;
- d) il Presidente del comitato regionale del CONI;
- e) il Presidente regionale dell'Unione Stampa sportiva italiana;
- f) due giornalisti designati dall'Ordine dei giornalisti del Veneto;
- g) dai componenti veneti della Giunta Nazionale del CONI.

6. Stanziamento in bilancio per il 2000

- Capitolo 73036 L. 25 milioni
"Ducato Veneto al merito sportivo"

7. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Servizio sport e tempo libero